



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE di NAPOLI**

**Sezione V CIVILE**

Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2022 del Ruolo Generale, alla quale è stato riunito il giudizio iscritto al n. /2022 del Ruolo Generale,

TRA

;

-ATTRICI-

CONTRO

**A** **OSSIONE** (P.I.: 1 02), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. a;

-CONVENUTA-

**BANCA DE** **REDITO CE** **S.P.A.** (C.F. \_\_\_\_\_), quale mandataria e gestore del Fondo Pubblico di Garanzia in favore delle PMI di cui alla Legge n. 662/96, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ;

-TERZA chiamata in causa-

Oggetto: opposizione alle cartelle di pagamento nn. 071 2 e 0712 1, notificate in data 18.03.2022

Conclusioni: all'udienza del 17 aprile 2024 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Paola ha impugnato la cartella di pagamento in oggetto n. 071 2 con citazione ritualmente notificata all'Agente della riscossione ed iscritta al n. 8812/22 R.G., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"In via preliminare e d'urgenza, sussistendo tanto il fumus boni iuris che il periculum in mora, sospendere l'esecutorietà del ruolo esattoriale n°0 del 2020 e della relativa cartella esattoriale; Nel merito: si chiede accertare e dichiarare la nullità della cartella esattoriale sopra elencata, con la conseguente cancellazione dal ruolo del concessionario di quanto in essa richiesto ed intimato. Con vittoria di spese di contributo unificato e marca da bollo a favore dell'attore e di compensi professionali con attribuzione"*.

La cartella opposta rinviene fonte nel recupero delle agevolazioni ex Legge n. 662/96 a fronte della surroga di M.C.C. nella posizione di . (Istituto finanziatore) a seguito di escussione della garanzia. L'attrice risulta coobbligata in virtù della garanzia personale prestata per il finanziamento concesso alla S.r.l.

A mezzo dello strumento di reazione spiegato, la parte ha eccepito in sintesi: 1) la decadenza del diritto dell'Agente alla riscossione; 2) la propria carenza di legittimazione; 3) la violazione del diritto di difesa; 4) il vizio di motivazione dell'atto; 5) l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo; 6) l'inesistenza della notifica.

Si è costituito l'Agente della riscossione deducendo il proprio difetto di legittimazione processuale e, comunque, l'infondatezza della tesi attorea. La parte convenuta, inoltre, ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'Ente impositore M.C.C. S.p.a. - Med S.p.a. e disporsi la riunione al giudizio di quello successivamente iscritto al n. /2022 R.G.

Differita l'udienza ex art. 269 c.p.c. al fine di consentire la citazione del terzo, si è costituita Mediocr iorno S.p.A. (di seguito, M.C.C.), chiedendo all'adita Giustizia: *"IN VIA PRELIMINARE - respingersi la richiesta di riunione formulata dall'Ag trate. IN VIA CAUTELARE - Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 0 2 di complessivi € 104.050,87 di cui € 101.014,56 per sorta ed interessi oltre oneri di riscossione e diritti di notifica, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, agente riscossione-prov. di Napoli, su incarico di Me iorno S.p.A. relativa al ruolo n.20 22, entrate coattive anno 2020, reso esecutivo il 2.11.20, consegnato il 10.12.20, Partita: n.2020 5061- 51*

00000000- *Recupero agevolazione L.662/96 e/o avversi detto ruolo, perché sfornita di qualsivoglia allegazione sia in relazione al fumus boni iuris che con riguardo al periculum in mora e comunque, sfornita di qualsivoglia fondamento. NEL MERITO - Rigettare l'opposizione così come proposta dalla sig.ra [redacted] avverso la cartella di pagamento n.071*

*2 di complessivi € 104.050,87 di cui € 101.014,56 per sorta ed interessi oltre oneri di riscossione e diritti di notifica, emessa dall'Agen [redacted] ate- Ri one, agente riscossione-prov. di [redacted] su incarico di Medi ca de no S.p.A. relativa al ruolo n.20 [redacted] 22, reso esecutivo il 2.11.20, consegnato il 10.12.20, entrate coattive anno 2020. Partita: n.202 [redacted] 1-51*

00000000- *Recupero agevolazione L.662/96 e/o avverso detto ruolo siccome inammissibile ed infondata sia in fatto e in diritto per tutti i motivi espressi in narrativa e comunque, ogni e qualsiasi domanda proposta da Ag [redacted] ossione nei confronti di MCC-BdM S.p.A. e per l'effetto, confermare la legittimità della cartella esattoriale impugnata. - Con vittoria di spese e competenze professionali sostenute da MCC-BdM Spa per la costituzione nel presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. n.147 del 13/08/22, in vigore dal 23/10/22, e da ripartirsi in forza del principio di soccombenza e di causazione".*

L'Ente impositore, innanzitutto, ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai vizi di forma e notifica della cartella impugnata; nel merito, ha sostenuto che la natura pubblicistica del credito garantito giustificerebbe il ricorso alla riscossione mediante ruolo, come specificamente disposto per legge e riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata.

Alla prima udienza del 7 dicembre 2022 il giudizio è stato rinviato per consentire la riunione di quello successivamente iscritto al n. 8 [redacted] /2022 R.G., assegnato ad altro Giudice, avente ad oggetto l'opposizione promossa dall'altra condebitrice solidale avverso la cartella n. 0 [redacted] 001.

L'atto introduttivo del giudizio successivo azionato dalla [redacted] lo, al pari delle comparse di costituzione dell'Agente e del terzo chiamato in causa M.C.C., avevano infatti contenuto perfettamente sovrapponibile a quello caratterizzante la causa più risalente.

Quindi, alla successiva udienza del 22 marzo 2023, previa riunione dei giudizi, è stata accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia delle cartelle; richiesti e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., i procedimenti riuniti, alla luce della natura documentale della controversia, sono pervenuti per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17 aprile 2024, allorché sono stati riservati in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la conforme richiesta delle parti, ridotti nella misura massima tollerata dalla legge.

## MOTIVAZIONE

Le opposizioni riunite sono fondate e vanno accolte per le motivazioni che seguono.

Il credito cristallizzato nelle cartelle impugnate rinviene titolo nel recupero delle agevolazioni di cui alla L. n. 662/1996 e nella escussione della garanzia del Fondo Pubblico di Garanzia per le p.m.i. da parte di \_\_\_\_\_ a., con conseguente surroga del garante Banca \_\_\_\_\_ trale s.p.a.

Le attrici/opponenti rivestono la posizione di coobbligate con la società finanziata \_\_\_\_\_ S.r.l. per aver prestato garanzie personali a fronte del finanziamento ricevuto.

Tanto emerge dal dettaglio degli importi dovuti indicato negli atti impugnati, oltre che dalla cospicua documentazione versata in atti dalle parti.

Lo strumento di reazione risulta promosso in ragione di profili di doglianza di rango formale riferibili all'Agente della riscossione e di questioni connesse al procedimento di riscossione coattiva ed all'iscrizione al ruolo ascrivibili all'Ente impositore. Pertanto, entrambe le parti godono di legittimazione processuale, per quanto di competenza.

Ai fini della decisione delle cause riunite, appare dirimente ed assorbente la delibazione del profilo afferente all'iscrizione al ruolo.

Questioni di chiarezza espositiva inducono a premettere cenni sulla disciplina applicabile.

Come noto, la L. n. 662 cit. ha istituito il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, costituito presso Me \_\_\_\_\_ p.a, con la finalità di favorire l'accesso al credito delle PMI mediante il rilascio, a favore delle Banche e degli Intermediari finanziari di garanzie dirette, irrevocabili, incondizionate ed escutibili a prima richiesta.

La predetta finalità è raggiunta dalla accessibilità al Fondo da parte della Banca finanziatrice per l'ipotesi di insolvenza dell'impresa finanziata: per effetto del pagamento eseguito dal Fondo in favore della banca garantita, M.C.C., nella sua qualità di gestore acquisisce artt. 1203 e 1204 c.c. e 2, comma 4, del D.M. del 20/06/05 il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogata *ex lege* in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.

L'attivazione del Fondo, in caso di inadempimento dell'impresa finanziata, può essere richiesta esclusivamente dalla banca finanziatrice e l'impresa beneficiaria rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e la banca.

Secondo la prospettazione della parte attrice, in estrema sintesi, le entrate gestite da M.C.C. per la riscossione esattoriale delle somme dovute a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/1996 hanno natura di prelievo patrimoniale fondato su un rapporto di natura privatistica che, come tali, escluderebbero il ricorso al recupero mediante ruolo in assenza di un titolo esecutivo.

La tesi, ritenuta connotata da *fumus* in sede di delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia delle cartelle (ordinanza del 22 marzo 2023), risulta meritevole di condivisione anche nella presente fase processuale connotata dalla cognizione piena.

La giurisprudenza prevalente propende, da ultimo, per la opposta tesi acutamente affermata da M.C.C., che ha suffragato la propria prospettazione difensiva facendo ampio richiamo dei più recenti arresti intervenuti *in subiecta materia*.

Eppure, la ricostruzione dell'attrice appare più persuasiva.

Occorre prendere le mosse dall'analisi del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337", ed in particolare dalle disposizioni degli artt. 17 e 21.

L'art. 17, "Entrate riscosse mediante ruolo", dispone: 1. *Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.* 2. *Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali.* 3. *Continua, comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

L'art. 21, a sua volta, sotto la rubrica "Presupposti dell'iscrizione a ruolo", stabilisce: *Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.*

Dal raffronto tra le due disposizioni, pare evidente, già ad una prima lettura, che l'art. 17 prevede una riscossione mediante ruolo di entrate, anche diverse dalle imposte sui redditi, facenti capo allo Stato, agli enti pubblici ed agli enti territoriali di natura pubblicistica; mentre l'art. 21, nell'estendere la riscossione mediante ruolo alle

entrate dei medesimi enti anche se derivanti da rapporti di diritto privato, esige tuttavia la preesistenza di un autonomo titolo esecutivo. E' da sottolineare che l'art. 21 si riferisce, comunque, salvo quanto detto per gli enti previdenziali *e salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge*, sempre ad entrate che mettano capo ai medesimi soggetti indicati nell'art. 17, non potendo altrimenti spiegarsi il riferimento alle entrate previste appunto da tale articolo.

Dunque, emerge con chiarezza un duplice binario, in generale, di riscossione mediante ruolo: quello delle entrate di natura pubblicistica, anche diverse dalle imposte sui redditi, dello Stato e degli altri enti pubblici e degli enti territoriali, che prescinde dalla formazione di un distinto titolo esecutivo; e quello delle entrate, pur sempre previste dall'art. 17 (dunque, facenti capo ai medesimi soggetti di natura pubblica), *aventi causa in rapporti di diritto privato*, che invece necessitano della preventiva formazione di un titolo avente efficacia esecutiva. Ciò vuol dire che il mero riferimento contenuto in diverse disposizioni di legge alla possibilità di "riscossione mediante ruolo" non equivale sempre ad un esonero dalla preventiva formazione di un titolo esecutivo: se si verte in tema di entrate aventi causa in rapporti di diritto privato, l'ente (pubblico) creditore, se non diversamente previsto dalla legge, dovrà prima munirsi di un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, sentenza, o, nei procedimenti anteriori al 28.02.2023 ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.), e poi trasmetterlo all'esattore per la riscossione.

Disposizioni speciali prevedono, poi, la possibilità di ricorso al ruolo per il recupero dei crediti vantati dal Fondo di Garanzia previsto dalla l. n. 662 del 1996 per le PMI.

Tale facoltà era inizialmente prevista dall'art. 2, comma 4, del d.m. 20 giugno 2005, n. 18456, che, tuttavia, faceva riferimento alle disposizioni del d. lgs. n. 123 del 1998, e cioè ai casi di restituzioni nascenti da provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici (fattispecie diversa da quella per cui è causa, che riguarda non la revoca del finanziamento, ma l'inadempimento nelle restituzioni); ed è ora prevista dal comma 3 dell'art. 8 bis del d.l. 3/2015, convertito con modificazioni nella legge 33/2015.

E' da sottolineare, poi, il diverso regime previsto per il recupero delle somme oggetto di finanziamento in caso di revoca dello stesso: per quest'ipotesi, infatti, l'art. 24, c. 32, della l. 449/97 (recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) stabilisce che *Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni*. Dunque, in caso di revoca delle agevolazioni, il provvedimento è *ex lege* equiparato ad un titolo esecutivo, e l'esazione mediante ruolo avviene proprio sulla base di esso.

Alla disciplina della l. 662 del 1996 e dell'art. 8 bis del d.l. 3/2015 fa principalmente riferimento la difesa del Mediale: essa (che al riguardo cita vari precedenti in tal senso, anche di altra sezione di questo stesso Tribunale, oltre che di legittimità) sostiene che in relazione ai finanziamenti mediante l'intervento del fondo di garanzia di cui alla l. 662/1996 occorre distinguere il rapporto intercorrente tra l'istituto bancario finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i suoi fideiussori, di natura privatistica in quanto basato su un ordinario contratto di finanziamento (e dunque su un rapporto di diritto privato); dal differente rapporto tra Mediocredito Centrale, quale gestore del fondo di garanzia, impresa beneficiaria e suoi fideiussori, basato sulla garanzia prevista proprio dalla l. 662 e sulla surroga prevista dall'art. 2, comma 4, del d.m. n. 18456 del 2005. Tale ultimo rapporto, di natura pubblicistica in ragione della fonte legale di regolamentazione e della funzione svolta dalla garanzia, consentirebbe immediatamente - e dunque senza preventiva ingiunzione - di agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti.

Tali ricostruzioni non sono condivisibili.

Due sono le questioni salienti da esaminare, tra loro strettamente connesse: la natura del fenomeno surrogatorio in virtù del quale il MedioCredito si sostituisce all'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento dell'impresa finanziata; e, conseguentemente, la natura del credito dallo stesso vantato.

L'escussione della garanzia prestata dal Fondo dà luogo, pacificamente, ad un fenomeno di surrogazione, come affermato espressamente dall'art. 2, comma 4, del d.m. 20 giugno 2005, n. 18456, riconducibile alla previsione di chiusura dell'art. 1203, n. 5, c.c.

Con riferimento ad un'altra fattispecie di surrogazione pure prevista dalla legge, quella dell'assicuratore sociale che si surroghi nei limiti delle prestazioni erogate nel diritto al risarcimento del danno patito dall'infortunato, le sezioni unite della Cassazione, con sentenza n. 8620/2015, hanno puntualizzato che *"la surrogazione ex art. 1916 (che altro non è se non una ipotesi speciale del fenomeno generale disciplinato dagli artt. 1201 e segg. c.c.: nota dell'estensore) costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento dell'infortunato, che si realizza nel momento in cui l'assicuratore abbia comunicato al terzo responsabile che l'infortunato è stato ammesso ad usufruire dell'assistenza e degli indennizzi previsti dalla legge, al contempo manifestando la volontà di avvalersi della surroga"*. Dunque, la riconduzione della surrogazione ad un fenomeno successorio a titolo particolare pare idoneo ad escludere un "salto di specie" dell'obbligazione oggetto di surroga, vale a dire un mutamento di natura dell'obbligazione che, originariamente di carattere privatistico, diventerebbe di carattere pubblicistico. Ciò che muta, infatti, in virtù del

riscontrato fenomeno successorio è solo il lato attivo dell'obbligazione, in cui si assiste al subingresso del surrogante nella stessa posizione del surrogato.

Non a caso, proseguendo coerentemente nel ragionamento, la S.C. aggiunge (ovviamente, in relazione a ciò che rilevava in quella pronuncia) che: *“Nella conseguente azione non ha pertanto rilievo il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore dell'atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o l'assicuratore che ne abbia anticipato l'indennizzo, sicché il responsabile non è legittimato ad opporre all'assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto, salvo che esse incidano sulla misura del risarcimento del danno cui egli sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato”*.

A fronte, dunque, del fenomeno successorio nel lato attivo, pare arbitrario ritenere che il medesimo rapporto obbligatorio possa connotarsi per una natura privatistica o pubblicistica a seconda che l'impresa beneficiaria del finanziamento sia o meno inadempiente: il rapporto di base è sempre il medesimo, riconducibile ad un comune contratto di mutuo, mutando per effetto dell'inadempimento, e della conseguente surroga del Fondo nelle ragioni del finanziatore, unicamente il soggetto creditore.

Per superare questa obiezione (e, in qualche modo, eludendola), parte della giurisprudenza, ampiamente citata dall'opposta, individua la natura pubblicistica del credito del Fondo (e, con essa, la non necessità di un titolo esecutivo per accedere alla riscossione coattiva) nella funzione perseguita dal Fondo stesso, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi (così, Cass. sez. 3, ord. 16.01.2023, n. 1005, e, da ultimo, Cass. 29.12.2023, n. 36513); si dice, in proposito, che il credito dell'Amministrazione statale che deriva dall'escussione rinviene la sua natura pubblicistica nella finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, il che spiegherebbe anche il privilegio accordato dall'art. 9, comma 5, del d. lgs. 123 del 1998.

Ma, ad avviso di questo giudice, quest'ordine di ragioni non persuade.

Ed infatti, se la finalità pubblicistica del reimpiego delle somme riscosse da parte di un'amministrazione pubblica dovesse valere a connotare del medesimo carattere pubblicistico ogni suo credito, dovrebbe concludersi nel senso che le amministrazioni possano procedere in ogni caso e per qualsivoglia credito, *“benché avente causa in rapporti di diritto privato”*, alla riscossione mediante ruolo, stanti le finalità lato sensu pubbliche del suo agire, così rendendo del tutto superflua la previsione dell'art. 21 del d.lgs. 46/1999 circa la necessità del previo conseguimento di un titolo avente efficacia esecutiva laddove si tratti di entrate di diritto privato.



Né può condurre a diversa conclusione la circostanza che al credito del gestore del Fondo di Garanzia sia, dalla legge, accordato un privilegio generale: questo aspetto, infatti, valorizzato in alcune pronunce (da ultimo, quella n. 36513/2023), è accordato in funzione della causa del credito, e non vale di per sé a fornire una connotazione pubblicistica allo stesso.

A maggior ragione, poi, pare potersi escludere la natura pubblicistica del rapporto tra il Mediocredito ed i garanti del soggetto finanziato: questi ultimi prestano una fideiussione in favore di un istituto bancario per le esposizioni dell'imprenditore finanziato. Il fatto che, a seguito dell'inadempimento del debitore principale, la banca finanziatrice scelga non di procedere direttamente al recupero del credito contro il debitore ed i suoi fideiussori, ma di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata ai sensi della l. 662/96 dal Fondo di garanzia, non può valere a trasformare la natura dell'obbligazione del garante, assoggettandolo alla disciplina del recupero coattivo mediante ruolo a prescindere dalla formazione di un titolo esecutivo.

Sempre nel tentativo di trovare una giustificazione all'immediato recupero dei crediti derivanti dalla surrogazione del MedioCredito nelle ragioni degli istituti di credito finanziatori, altre pronunce fanno leva sul disposto dell'art. 8 bis del d.l. 3/2015, convertito con modificazioni nella legge 33/2015, secondo cui *"il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni"*.

Da ciò la conclusione che, una volta liquidata la perdita in favore dell'istituto di credito richiedente, il Fondo di Garanzia (e per esso il soggetto gestore) non dovrebbe fare altro che formare il ruolo e trasmetterlo all'agente della riscossione.

Ma anche tale argomento, in apparenza più lineare, non è convincente.

Come osservato anche da altri giudici di merito, il richiamo all'art. 17 d. lgs. 46/1999 non elide quanto disposto dal successivo art. 21, e, in particolare, non vale ad escludere la necessità che, trattandosi di entrate di diritto privato, sia necessario munirsi preventivamente di un titolo esecutivo. Né può ritenersi che, così interpretato, l'art. 8 bis citato venga svuotato di significato, risultando superfluo proprio rispetto alle preesistenti disposizioni dell'art. 21: l'art. 8 bis conserva il suo

significato, che consiste, innanzitutto, nell'attribuire carattere privilegiato al credito del fondo di garanzia e, in secondo luogo, nel consentire al MedioCredito la riscossione mediante ruolo (altrimenti impossibile, attesa la non riconducibilità di quel credito alle "entrate previste dall'art. 17", afferenti in linea generale solo ai soggetti di diritto pubblico sopra indicati, *salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge*).

Rispetto a tale ordine di ragioni, già in passato più volte espresse da questo giudice, di recente si segnalano alcune pronunce che, per l'autorevolezza degli organi giudiziari da cui provengono, meritano un approfondito esame.

Ci si riferisce ad alcune sentenze della Corte d'Appello di Napoli (in particolare, a quella della quinta sezione civile dell'11.10.2022) e alla pronuncia della Corte di Cassazione, n. 1005/2023 (già citata).

Entrambe reiterano il convincimento circa natura pubblicistica del credito del Mediocredito, ma con motivazioni che non sembrano idonee a contraddire quanto sin qui osservato.

Ed infatti, la Corte d'Appello basa il proprio ragionamento innanzitutto sul fatto che il diritto di credito azionato da M.C.C. non coincide affatto con quello di cui era originariamente titolare l'istituto erogatore del mutuo garantito, poiché esso si forma successivamente ed in conseguenza del pagamento della quota del valore della perdita accertata in favore del soggetto finanziatore. Ma siffatta affermazione, come si è visto, non spiega la "genesì" e la natura del credito di M.C.C., che, invece, ricondotta alla surrogazione, coerentemente spiegata dalle sezioni unite della Cassazione in termini di successione a titolo particolare, non differisce dal credito dell'istituto finanziatore.

La pronuncia della Cassazione n. 1005/2003, invece, pur menzionando espressamente la surrogazione, sostiene la differente natura del credito così generato, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, e richiama, a tale proposito, due precedenti arresti di legittimità, nn. 2664 e 30621/2019. Ma tali ultime pronunce, a ben vedere, sono tutte incentrate sulla giustificazione del privilegio accordato al Mediocredito ai sensi dell'art. 8 *bis* citato, circostanza che qui non rileva, e che, comunque, discende direttamente dalla legge; ed, anzi, l'ultima delle due pronunce richiamate pare muovere proprio da una contestazione della qualificazione della surrogazione come fattispecie di circolazione del diritto di credito e successione nella titolarità dello stesso che, invece, si è visto costituire una concettualizzazione condivisa dalle sezioni unite della stessa Cassazione.

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il motivo di opposizione relativo all'inesistenza del necessario titolo esecutivo a fondamento dell'iscrizione al ruolo va accolto, con conseguentemente annullamento delle cartelle impugnate.

Le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto che in relazione al motivo ritenuto fondato sussistono differenti (e prevalenti) orientamenti nella giurisprudenza.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. /2022 R.G proposta da a nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, con la partecipazione di B trale S.p.a., alla quale è stata riunita la domanda iscritta al n. /2022 promossa da a nei confronti di Agenz ossione, con la partecipazione di Ba Centrale S.p.a., così provvede:

1. accoglie le domande riunite;

per l'effetto,

2. accerta l'insussistenza del diritto della B rno S.p.a. - Me ale di agire, per il tramite dell'A Ri e, nei confronti di e di in virtù delle cartelle di pagamento nn. 071 02 e 071 01, notificate in data 18.03.2022;

3. compensa per intero le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Napoli il 5 giugno 2024

Il Giudice  
Dr. Mario Ciccarelli